

STATUTO DELLA SEDE UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

Il presente Statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della legge n° 266/91 in quanto conforme all'art. 3 della medesima legge

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' UNITRE

UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'

STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI SARONNO

Approvato nell'Assemblea Generale del 27 settembre 2007

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita con Atto Notarile del 23 giugno 1994 al Rep. n. 123372/6774 del Dr. Salvatore D'Ippolito, notaio in Saronno, autonoma locale dell'UNITRE di Saronno, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede a Torino in corso Francia n. 5.

2. autonoma locale assume la denominazione di Università della Terza Età, siglabile UNITRE – Università delle Tre Età, con sede legale in Saronno - via San Giuseppe n. 36, con competenza sul territorio del Comune di Saronno e dei Comuni costituenti l'area del Distretto scolastico con sede in Saronno, come meglio precisato nell'Atto Costitutivo.

Art. 2 – Riconoscimento

1. autonoma locale, avendo ottenuto in data 20 maggio 1994 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità della Sede autonoma locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- a) educare;
- b) formare;
- c) informare;
- d) fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- e) promuovere la ricerca;
- f) aprirsi al sociale e al territorio;
- g) operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'essere oltre che il sapere";
- h) contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- i) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente, anche a livello internazionale, per il confronto fra culture e generazioni diverse;

Art. 4 – Adesioni

1. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di razza, etnia, religione,

nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

Art. 5 – Associati

1. Sono associati alla Sede:
 - a) gli associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede autonoma locale;
 - b) gli associati ordinari che vengono successivamente chiamati a far parte dell'Assemblea Generale degli associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;
 - c) gli associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
 - d) gli associati studenti italiani, stranieri e apolidi che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli associati che sono in regola con la quota associativa annuale.
3. Si perde la qualità di associato per decesso, per dimissioni, per esclusione. Quest' ultima è portata alla deliberazione dell'Assemblea generale degli associati dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della decisione del Collegio dei Proviviri.
4. Il numero complessivo dei Soci fondatori e ordinari non può essere superiore a 60

Art. 6 – Organi della sede locale

1. Sono organi della Sede locale:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) il Collegio dei Proviviri;
 - f) l'Assemblea degli associati Studenti;

Art. 7 – Composizione e competenze dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli associati è formata da:
 - a) associati fondatori;
 - b) associati onorari;
 - c) associati ordinari;
 - d) la rappresentanza degli associati studenti;
 - e) associati a cui sono state conferite cariche onorarie, senza diritto di voto.
2. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente (assistito da un Segretario) o da chi ne fa le veci, o, in loro assenza, da un socio eletto all'inizio della seduta.
3. L'Assemblea generale elegge, con votazione palese o segreta, quando viene richiesta dalla maggioranza dei Soci presenti, scegliendo tra i soli associati fondatori e ordinari:
 - a) i membri del Consiglio Direttivo
 - b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
 - c) i membri del Collegio dei Proviviri
4. L'Assemblea generale ha facoltà di eleggere un Presidente onorario che può partecipare alle attività del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri, del Collegio dei Revisori dei conti con diritto di voto consultivo. L'Assemblea generale, in data 5 ottobre eletto all'unanimità Presidente Onorario a vita Giovanni Terzuolo, quale Fondatore della nostra organizzazione in Saronno e primo Presidente di questa Sede autonoma.
5. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili, ad

eccezione di quella dei Rappresentanti degli Studenti che è annuale.

6. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta

7. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera raccomandata indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata.

8. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. E' ammessa una sola delega per partecipante.

9. L'Assemblea generale degli associati ha le seguenti competenze:

- a) approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
- b) accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
- c) elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove previsto;
- d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
- e) delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede autonoma locale da proporre al Presidente Nazionale a norma dell'art.2 del Regolamento Nazionale;
- f) delibera l'ammissione di Soci ordinari e onorari;
- g) assegna cariche onorarie che possano accrescere il prestigio della Sede. Tali soggetti contribuiscono alla crescita della Sede locale mediante la partecipazione alla vita associativa, senza diritto di voto;
- h) delibera i provvedimenti disciplinari decisi dal Collegio dei Probiviri, compresa la decadenza e l'esclusione degli associati;
- i) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;

10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) uno o due Vicepresidenti;
- c) il Direttore dei Corsi;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) uno o due Consiglieri;
- g) i Rappresentanti eletti dall'Assemblea degli associati Studenti, da due a sei in relazione al numero degli iscritti:

2. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) decidere le quote associative annuali;
- b) curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) formulare il programma dei corsi e laboratori informandone l'Assemblea;
- e) eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale e per il Coordinamento regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;

- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede e approvare ogni regolamento previsto;
 - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea generale degli associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) disporre l'adozione a carico degli associati dei provvedimenti disciplinari decisi dal Collegio dei Probiviri e deliberati dall'Assemblea generale:
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Art. 9 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea generale degli associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) convocare l'Assemblea degli associati Studenti per l'elezione dei loro rappresentanti;
 - d) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;
 - e) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli associati competenti in materia;
 - f) aprire conti e depositi bancari e/o postali; l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede autonoma avverrà con firma singola del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente avverrà con firma congiunta di un Vice Presidente e del Tesoriere.

Art. 10 – Il Vicepresidente

1. Il o i Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Nel caso in cui siano eletti due Vicepresidenti, uno di questi viene investito dal Presidente della funzione di Vicario.

Art. 11 – Il Direttore dei corsi

1. Il Direttore dei corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della eventuale collaborazione dei Docenti

Art. 12 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge le mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.
2. Provvede a tutto ciò che attiene alle aule e ai locali destinati al funzionamento della Sede.
3. Coordina il lavoro dei Collaboratori di Segreteria.
4. Stende il verbale del Consiglio Direttivo

Art. 13 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente più due supplenti.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso l'inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare lo stato patrimoniale e il conto economico.

2. I Revisori dei conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale, in deroga all'art. 7 comma 3 del presente Statuto, fra tutti i propri associati. Il Presidente del Collegio è eletto tra i tre membri effettivi dall'Assemblea.

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli associati e tra Organi della stessa e di decidere in merito, secondo equità, senza obbligo di formalità rituali.

Art. 16 – Assemblea degli associati Studenti – composizione e competenze

1. L'Assemblea degli associati studenti è composta da tutti gli associati studenti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno accademico in corso. L'Assemblea viene convocata di norma una volta all'anno.

2. Competenze dell'Assemblea sono:

- a) eleggere tra i propri membri da due a sei rappresentanti che entrano a far parte dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, come da regolamento.
- b) proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che possono affiancare la parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia di umanità).

Art. 17 – Rendiconto economico finanziario

1. L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo.

2. E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 18 – Sezioni

1. locale può proporre l'apertura di sezioni al Presidente Nazionale, I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che ha una propria autonomia finanziaria.

2. Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all'art.2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

Art. 19 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di

bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 20 – Gratuità delle prestazioni

1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dall'Organo competente.

Art. 21 – Recesso dall' Associazione Nazionale

1. La sede locale può recedere dall' Associazione Nazionale con deliberazione dell' Assemblea degli associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale. Con tale atto la sede locale decade da qualsiasi diritto compreso quello di fare uso del marchio e della denominazione UNITRE.

Art. 22 – Scioglimento della sede locale

1. Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea generale degli associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.

2. In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 23 – Norme applicabili

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice civile e alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell' Associazione Nazionale.